



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Legale

Repertorio generale n. 1194

DETERMINAZIONE n. 262 del 08/05/2012

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Abruzzo – Sez. Stac. Pescara – promosso dalla Società Tamarete Energia S.R.L. contro il Comune di Ortona + 2. Proposizione motivi aggiuntivi e ricorso autonomo nei confronti della Regione Abruzzo e del Comune di Ortona +1. Nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemiladodici il giorno 8 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

VISTO

- l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

DATO ATTO che:

- in data 2.1.2012 veniva notificato a questo Ente ricorso introduttivo, successivamente ascritto al n.10/2012 R.G., proposto da Tamarete Energia s.r.l. nei confronti del Comune di Ortona +2, per ottenere l'annullamento della nota sindacale n.21504 di prot. datata 21.10.2011 del Sindaco di Ortona, con la quale venivano previste prescrizioni ex artt.216 e 217 R.D. n.1265/1934 ai fini del rilascio di autorizzazione integrata ambientale alla medesima Società da parte della regione Abruzzo;
- Con determinazione dirigenziale n.5 del 9.1.2012 veniva promossa la lite stabilendo la resistenza in giudizio e la contestuale nomina dell'avv. Rapino Dario a difendere l'Ente;

RILEVATO che in data 04.4.2012 veniva notificato a questo Ente atto contenente motivi aggiuntivi al già citato ricorso, proposto alla medesima Giurisdizione da parte della Tamarete Energia s.r.l. contro la Regione Abruzzo e nei confronti del Comune di Ortona +1;

RITENUTO, al fine di salvaguardare i legittimi interessi dell'Ente, necessario costituirsi in giudizio nel procedimento che occupa, contestando le avverse richieste apparendo l'atto ricorso pienamente legittimo;

CONSIDERATO

- che con determina n.125 del 23.2.2010 sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'avv. Dario Giuseppe Rapino;
- che con determina n. 148 del 22.2.2011, è stato rinnovato l'incarico al predetto professionista

RITENUTO opportuno incaricare l'Avv. Dario Giuseppe Rapino, per la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente anche nel presente provvedimento, consequenziale a quello già instaurato;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z60035E780 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Dario Giuseppe Rapino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

DETERMINA

1)- Resistere in giudizio avverso il ricorso per motivi aggiuntivi proposto relativamente a quello R.G. n.10/2012 già pendente presso il T.A.R. Abruzzo – Sez. Stac. di Pescara, proposto dalla Tamarete Energia s.r.l. contro la Regione Abruzzo e nei confronti del Comune di Ortona +1, per l'annullamento di parte *in qua* del provvedimento n.209/159 in data 27.1.2012 di autorizzazione integrata ambientale

per l'esercizio della centrale sita nel territorio comunale di C.da Tamarete nonché altre previsioni contenute in atti presupposti e consequenziali;

- 2) Nominare difensore dell'Ente l'avv. Rapino Dario Giuseppe;
- 3) Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
- 4) Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
- 5) Stabilire a favore del predetto legale, la somma di € 500,00 da prelevarsi dall'impegno generale di spesa a suo favore già eseguito con determina n.178 del 27.3.2012;
- 6) Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Dott. Domenico Galanti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, lì 16 maggio 2012

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Dott. Marcello di Bartolomeo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

\

